



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 33 del 28 aprile 2022

Oggetto

Convenzione per l'attività di pascolo controllato nel Parco naturale del Po piemontese e nei Siti Natura 2000 in gestione all'Ente-Parco, nel tratto compreso fra i comuni di Valmacca (AL) e Bassignana (AL).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi;

vista la Direttiva 92/43/CEE (e s.m.i.) "*Habitat*" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che ha condotto all'istituzione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), successivamente riconosciuti Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con D.M. del 3 febbraio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed è stata estesa, con la Direttiva 2009/147/CE, anche alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e s.m.i. ("*Uccelli*");

dato atto che la Direttiva 92/43/CEE (e s.m.i.) è stata recepita in Italia con il D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.);

considerato che la Giunta Regionale – con deliberazione n. 54-7409 del 7/4/2014 (modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 e D.G.R. n. 1-1903 del 4/9/2020) – ha approvato le "*Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*";

tenuto conto che l'Ente-Parco è stato delegato dalla Regione Piemonte alla gestione delle seguenti aree facenti parte della Rete Natura 2000 ai sensi delle suddette Direttive Comunitarie: *IT1110002 Collina di Superga (ZSC), IT1110009 Bosco del Vaj e Bosc Grand (ZSC), IT1110016 Confluenza Po - Maira (ZSC), IT1110017 Lanca di Santa Marta (confluenza Po - Banna) (ZSC e ZPS), IT1110018 Confluenza Po - Orco - Malone (ZSC e ZPS), IT1110019 Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea) (ZSC e ZPS), IT1110024 Lanca di San Michele (ZSC e ZPS), IT1110025 Po morto di Carignano (ZSC e ZPS), IT1110050 Mulino Vecchio (ZSC), IT1110070 Meisino (confluenza Po - Stura) (ZPS), IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino (ZSC e ZPS), IT1120007 Palude di San Genuario (ZSC), IT1120008 Fontana Gigante (Tricerro) (ZSC e ZPS), IT1120013 Isolotto del Ritano (Dora Baltea) (ZSC e ZPS), IT1120021 Risaie vercellesi (ZPS), IT1120023 Isola di Santa Maria (ZSC), IT1120029 Paludi di San Genuario e San Silvestro (ZPS), IT1120030 Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese (SIC), IT1180002 Torrente Orba (ZSC e ZPS), IT1180005 Ghiaia Grande*

(Fiume Po) (ZSC), IT1180027 Confluenza Po-Sesia-Tanaro (ZSC), IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino (ZPS), IT1180031 Basso Scrivia (SIC), IT1180032 Bric Montariolo (SIC);

viste le Misure di Conservazione Sito specifiche e i Piani di gestione per i Siti Natura 2000 in gestione all'Ente-Parco;

considerato che l'Ente-Parco, in qualità di soggetto gestore delle aree facenti parte della Rete Natura 2000, è tenuto a considerare preventivamente ogni singola attività che si intenda svolgere sul territorio di riferimento, avviando di conseguenza le procedure per l'espressione della Valutazione di Incidenza al fine di individuare e mitigare i potenziali impatti nei confronti di habitat e specie di interesse conservazionistico;

dato atto che l'attività di pascolo nei siti della Rete Natura 2000 deve essere perciò attentamente valutata dal soggetto gestore, in quanto potenzialmente impattante e, in tal senso, si rende necessario l'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza su ogni singola richiesta di autorizzazione al pascolo, fatto salvo quanto già normato dalle Misure di Conservazione sopra richiamate;

considerato che la presenza di alcune importanti aree comprese nel Parco naturale del Po piemontese, tutelate principalmente per garantire la conservazione degli habitat, ha messo ancor più in discussione la presenza e la permanenza di un'attività, quale quella dell'allevamento e della pastorizia, che potenzialmente può produrre importanti impatti e significative interferenze sulla gestione degli ambienti naturali;

dato atto che il Piano Forestale Aziendale del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 29-7657 del 5/10/2018, prevede la possibilità di gestire gli ambienti aperti, i cespuglieti e i coltivi tramite l'attività di pascolo;

visto che il medesimo Piano, all'art. 31 delle Norme di attuazione, prevede che, qualora ne sia ravvisata la necessità, l'Ente-Parco possa predisporre programmi di pascolo controllato nei luoghi, nei tempi e con le modalità stabilite, attraverso la stipula di un'apposita convenzione con allevatori interessati all'intervento e con i proprietari dei terreni;

dato atto che nella porzione di territorio in oggetto è stata segnalata la presenza saltuaria del lupo (*Canis lupus*), specie prioritaria inserita negli Allegati della Direttiva 92/43/CEE (e s.m.i.), da cui discende sì la necessità di tutelare la suddetta specie ma anche di difendere il bestiame da eventuali predazioni, mediante sistemi e metodi atti a dissuadere il lupo dagli attacchi alle specie domestiche;

considerato che il pascolo nelle proprietà demaniali è soggetto alla disciplina della "concessione" (ai sensi della L.R. n. 12/2004 e del Regolamento di Attuazione n° 14/R del 6/12/2004);

dato atto che l'Azienda Agricola Zanardi Mauro Ercole è titolare di una concessione demaniale relativa ad un'area in comune di Bassignana (AL), rilasciata a seguito della presentazione del Progetto di gestione allegato al presente atto;

vista la convenzione precedentemente stipulata con le Aziende Agricole Zanardi Mauro Ercole e Zanta Piero Celso, rinnovata con decreto del Presidente dell'ex Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino n. 15 del 13 marzo 2018 (scaduta il 13 marzo 2021);

considerato che in base ai disposti della legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 "*Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*" e della legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 "*Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali*", il 1° gennaio 2021 l'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino ha assunto la denominazione di Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e in esso sono confluite le risorse umane, finanziarie,

strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese;

considerata la richiesta di subentro, nella convenzione, dell'Azienda Agricola Zanardi Margherita in sostituzione dell'Azienda Agricola Zanta Piero Celso;

considerata la necessità di predisporre una nuova convenzione volta a disciplinare l'attività di pascolo controllato nel Parco naturale del Po piemontese e nei Siti Natura 2000 in gestione all'Ente-Parco, nel tratto compreso fra i comuni di Valmacca (AL) e Bassignana (AL), facendo riferimento al testo allegato al presente decreto quale parte integrante;

dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Direttore *ad interim*, dott. Daniele Piazza, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

tutto ciò premesso

DECRETA

di approvare la Convenzione, allegata al presente decreto quale parte integrante, volta a disciplinare l'attività di pascolo controllato nel Parco naturale del Po piemontese e nei Siti Natura 2000 in gestione all'Ente-Parco, nel tratto compreso fra i comuni di Valmacca (AL) e Bassignana (AL);

di dare atto che alla firma della suddetta Convenzione provvederà il Direttore dell'Ente-Parco;

di inviare copia del presente atto alla Regione Piemonte – *Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali*, per opportuna conoscenza.

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopiemontese.it.

Allegato 1: Progetto di gestione dell'area demaniale.

Allegato 2: Convenzione per l'attività di pascolo controllato nel Parco naturale del Po piemontese e nei Siti Natura 2000 in gestione all'Ente-Parco, nel tratto compreso fra i comuni di Valmacca (AL) e Bassignana (AL).

Letto, confermato e sottoscritto (*con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005*)

IL PRESIDENTE
ROBERTO SAINI

IL SEGRETARIO
DANIELE PIAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il decreto presidenziale n. **33** è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopiemontese.it a far data dal **3 maggio 2022**.

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Visto in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa si esprime parere favorevole

IL DIRETTORE *ad interim*
DANIELE PIAZZA

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Copia conforme all'originale in uso agli atti.

Valenza, _____

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE